



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

del "patto di integrità", il cui spirito devono condividere pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

7. L'operatore economico dovrà essere reso consapevole ed accettare che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il "patto di integrità" saranno applicate le seguenti sanzioni:

- a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con il soggetto committente e, comunque, con i soggetti aggiudicatori ai sensi del presente protocollo;
- b. escussione della cauzione provvisoria ovvero della garanzia definitiva;
- c. esclusione dalle procedure indette dal soggetto committente e, comunque, dai soggetti aggiudicatori ai sensi del presente protocollo, per un periodo di cinque (5) anni;
- d. penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni.

8. L'operatore economico dovrà essere reso consapevole ed accettare che il soggetto committente, al di fuori delle procedure attuate in forza del principio dell'autotutela decisoria, applica comunque le suddette sanzioni qualora nei suoi confronti sia stato disposto il rinvio a giudizio di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria per reati riconducibili alle fattispecie disciplinate dal "patto di integrità".

9. Il "patto di integrità" e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.

Regione Marche	
Prefettura UTG di Ancona	
Quadrilatero Marche-Umbria Spa	
ANAS Spa	
RFI Spa	
Autostrade per l'Italia Spa	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

j. la consapevolezza e l'accettazione da parte dell'operatore economico che il soggetto committente, qualora rilevi anomalie delle offerte riguardanti

- il loro valore in generale
- la loro distribuzione numerica
- il loro raggruppamento
- la loro modalità di compilazione e quella della relativa documentazione amministrativa
- la loro presentazione,

sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso ai sensi dei precedenti punti del "patto di integrità";

k. la dichiarazione dell'operatore economico che non subappalterà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura e che in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati;

l. la previsione che le procedure contrattuali poste in essere limitino la possibilità di associarsi in raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) da parte di due o più imprese che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti di partecipazione, salvo casi di motivate esigenze eccezionali;

m. l'impegno per l'operatore economico a rendere noti, su richiesta del soggetto committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti, nonché l'impegno per l'operatore economico di veicolare detti pagamenti tramite apposito conto corrente espressamente ed esclusivamente dedicato allo scopo;

n. la previsione di estendere le procedure di verifica di cui all'articolo 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252, a tutti gli affidamenti a terzi anche quando il relativo importo sia inferiore alla soglia di valore fissata dal comma 1, lettera c), dello stesso articolo 10;

o. la previsione di estendere la verifica di insussistenza dei divieti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 a tutti gli affidamenti concernenti le seguenti tipologie di prestazioni:

- Trasporto di materiali a scarica;
- Smaltimento rifiuti;
- Fornitura e/o trasporto terra;
- Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- Fornitura e/o trasporto di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Forniture di ferro lavorato;
- Servizi di guardiania di cantiere.

6. I rappresentanti del soggetto committente, comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, devono essere consapevoli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione;

c. l'obbligo di rispettare le disposizioni legislative in materia di regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa, nonché in materia di distacco dei lavoratori.

4. Il soggetto committente istituisce un apposito ufficio con la funzione di esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del "patto di integrità" e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni potranno prevenire anche a mezzo fax o posta elettronica. Tutti gli elementi concernenti l'ufficio di che trattasi devono essere indicati nel "patto di integrità".

5. Il "patto di integrità" deve prevedere:

a. l'impegno per l'operatore economico a segnalare al soggetto committente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto e, comunque, di chiunque possa influenzare le relative decisioni;

b. l'impegno per l'operatore economico, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, di informare senza ritardo la Prefettura – U.T.G. di Ancona e quella territorialmente competente dell'esistenza di minacce, atti intimidatori ed altre forme di pressione cui potrebbero essere esposti i soggetti interessati all'esecuzione dei lavori;

c. l'impegno del soggetto esecutore di predisporre autonome misure di vigilanza sui cantieri volte a rendere possibile l'immediata identificazione dei soggetti di cui sia autorizzata la presenza nelle aree interessate ai lavori;

d. l'impegno per il soggetto committente ad accertare le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i principi propri dell'autotutela decisoria;

e. l'obbligo per il soggetto committente, accertata la violazione del patto da parte dei propri rappresentanti, a procedere immediatamente alla loro sostituzione ed all'avvio nei loro confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale;

f. l'impegno per il soggetto committente, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal "patto di integrità" stesso comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento;

g. l'impegno per il soggetto committente a rendere pubblici i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi offerti, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura;

h. l'impegno dell'operatore economico che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in alcun modo la concorrenza e la serietà dell'offerta;

i. l'impegno per i soggetti aggiudicatari e per i soggetti esecutori di rendere note le proprie forme di partecipazione a vario titolo ad altre persone giuridiche;



CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. Ai fini del presente protocollo si intendono:

- a) per soggetti aggiudicatori la "Quadrilatero Marche-Umbria" S.p.A., la "ANAS" S.p.A., la "RFI" S.p.A. e la "Autostrade per l'Italia" S.p.A.;
- b) per soggetti aggiudicatari, il contraente generale o il concessionario del soggetto aggiudicatore;
- c) per soggetti esecutori, sia i contraenti dei soggetti aggiudicatari, sia i sub contraenti dei soggetti esecutori.

2. I soggetti aggiudicatori si impegnano a rendere contrattualmente vincolanti le prescrizioni del presente protocollo nei confronti dei soggetti aggiudicatari ed esecutori. La conclusione di qualsiasi contratto tra soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatari e soggetti esecutori deve avvenire previa sottoscrizione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti di un apposito "patto di integrità" redatto sulla base delle disposizioni che seguono.

3. Le offerte degli operatori economici, a pena di esclusione devono riportare tra la documentazione allegata anche il suddetto "patto di integrità" debitamente sottoscritto dalle parti.

4. Tutti gli avvisi, i bandi e le lettere di invito relativi alle procedure indette devono contenere specifica prescrizione in ordine all'inclusione, a pena di esclusione, del "patto di integrità" quale documento a corredo dell'offerta.

5. I soggetti committenti in sede di attivazione delle procedure devono predisporre apposito modulo prestampato del "patto di integrità", già corredato della firma del soggetto competente a rappresentarli legalmente, dandone adeguata diffusione.

Articolo 2 - Disposizioni per la redazione del "patto di integrità"

1. Il "patto di integrità", sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto committente e dal titolare o rappresentante legale dell'operatore economico, costituirà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare.

2. L'omessa preventiva presentazione del "patto di integrità" comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

3. In forza del "patto di integrità" il soggetto committente e l'operatore economico assumono:

- a. la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- b. l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- con decreto del Ministro dell'Interno in data 24 giugno 2005 è stata approvata la direttiva contenente linee guida per l'attività di monitoraggio, a fini antimafia, delle infrastrutture ed insediamenti industriali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- la citata direttiva postula l'inserimento di specifiche clausole nella *lex specialis* ovvero la conclusione di accordi tra soggetto aggiudicatore, soggetto aggiudicatario e Prefettura

RITENUTO CHE

- la creazione di nuovi strumenti che si aggiungano e migliorino quelli esistenti in materia di trasparenza dei contratti pubblici, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di lotta al lavoro irregolare, favorisce la creazione di un mercato professionalmente più elevato e garante del rispetto dei diritti dei lavoratori;
- i fenomeni di concussione e corruzione sono quelli che maggiormente modificano la percezione della reale qualità e valore della prestazione offerta o effettuata;
- la recente giurisprudenza amministrativa ha ammesso che le amministrazioni aggiudicatrici possono far valere nella *lex specialis* ulteriori ipotesi di esclusione capaci di alterare la segretezza, la serietà e l'indipendenza delle offerte, purché la loro individuazione non superi il limite della ragionevolezza e della logicità al fine di non aggravare in modo eccessivo il procedimento che deve sempre tendere ad un'ampia partecipazione per la scelta del giusto contraente;
- tali ulteriori ipotesi devono integrare il collegamento sostanziale tra i concorrenti e devono essere valutate alla luce di specifici elementi oggettivi e concordanti che inducano a ritenere che più offerte siano state presentate da un unico centro decisionale;
- l'articolo 34. comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- l'attività consultiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha evidenziato che una corretta procedura di gara debba garantire la più ampia partecipazione di soggetti interessati al processo di selezione. Il raggiungimento di tale obiettivo richiede, tra l'altro, un utilizzo corretto, sotto il profilo concorrenziale, di istituti quali il raggruppamento temporaneo d'impresa;
- anche il ricorso al subappalto, salvo il rispetto del principio fondamentale della libertà di organizzazione dell'impresa, può presentare profili meritevoli di tutela sotto l'aspetto del principio della segretezza delle offerte, della concorrenza e della *par condicio*; tale tutela può esplicitarsi con la previsione di apposita "clausola di gradimento" che sancisca e sanzioni il divieto di subappalto a favore di operatori economici che, in forma singola o plurima, partecipano alla procedura di affidamento;
- un utile strumento nel senso innanzi descritto può essere costituito dalla sottoscrizione di apposite regole tese a responsabilizzare gli operatori della procedura e a sanzionare comportamenti distorsivi della sua regolarità;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "B"

PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI POSTE IN ESSERE NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI CUI ALLA PARTE II, TITOLO III, CAPO IV, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE, INTERESSANTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE

La REGIONE MARCHE, con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano, 9, codice fiscale n° 80008630420, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Dott. Gian Mario Spacca, nato a Fabriano (AN) il 16/02/1953, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera della Giunta Regionale n. del

La Prefettura - U.T.G. di Ancona, ...;

La "Quadrilatero Marche-Umbria" società per azioni ...;

La "ANAS" società per azioni ...;

La "RFI" società per azioni ...;

La "Autostrade per l'Italia" società per azioni ...;

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale delle Marche con deliberazione n. 1542 dell'8 dicembre 2007 ha, tra l'altro, stabilito:

- di sottoscrivere un apposito accordo con i singoli soggetti aggiudicatori dei lavori per la disciplina delle predette attività, i cui contenuti saranno definiti anche sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del decreto del Ministero dell'Interno in data 14 marzo 2003;

- che i predetti accordi prevedano specifici protocolli di legalità che comportino anche clausole specifiche di impegno, da parte del soggetto aggiudicatario, a denunciare eventuali comportamenti che possano compromettere la salute e la sicurezza nella realizzazione dei lavori di che trattasi;

- che gli accordi e i protocolli di legalità contengano l'espressa clausola che rende le relative prescrizioni vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per i soggetti aggiudicatari, con obbligo per questi ultimi di trasferirle, nei limiti delle specifiche competenze e responsabilità, a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Regione Marche	
Prefettura UTG di Ancona	
Quadrilatero Marche-Umbria Spa	
ANAS Spa	
RFI Spa	
Autostrade per l'Italia Spa	

Ch



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- o Forniture di ferro lavorato;
- o Servizi di guardiania di cantiere.

Tutte le procedure contrattuali poste in essere per la realizzazione degli interventi di che trattasi sono subordinate al rispetto del protocollo di legalità di cui all'allegato B della Delibera della Regione Marche n. ... del

Capo V – Integrazione sociale

I soggetti aggiudicatori si obbligano a comunicare al Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche i dati inerenti il numero dei lavoratori e la composizione dei relativi nuclei familiari, nonché la nazionalità ed i relativi tempi stimati di permanenza sul territorio di riferimento del presente accordo.

Le modalità di comunicazione sono esclusivamente telematiche (posta elettronica) e la periodicità è concordata con il Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche.

La Regione programma interventi di integrazione sociale e di prevenzione del disagio sociale della popolazione lavorativa e dei loro familiari sulla base degli effettivi bisogni rilevati, in modo da limitare l'impatto sulla popolazione residente.

Gli interventi vengono realizzati dagli Ambiti Territoriali Sociali di riferimento attraverso il potenziamento della rete dei servizi.

Capo VI - Disposizioni relative alla circolazione stradale

I soggetti aggiudicatori si impegnano:

1. ad adottare ogni possibile accorgimento per evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità, con riferimento alla circolazione stradale nelle aree di transito interessate dai cantieri;
2. a segnalare immediatamente alla sala Operativa Unificata Permanente del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche.

Capo VII - Disposizioni finali e transitorie

Il presente accordo ha durata pari al termine di conclusione delle operazioni di collaudo dei lavori oggetto dell'accordo stesso. La durata decorre dalla data della sua sottoscrizione.

Le parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto del presente atto che si renderanno opportune o necessarie.

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito del presente accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 4) si impegnano ad estendere la predetta verifica anche al datore di lavoro del personale in posizione di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003;
- 5) a far applicare integralmente, nei confronti di tutti i dipendenti dei soggetti esecutori il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali per le imprese edili e affini, compresi l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, CTP) ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 2 Agosto 2006, n. 10;
- 6) a rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto al punto 1) da parte dei soggetti esecutori nei confronti dei loro dipendenti;

Capo IV - Misure di trasparenza e di sorveglianza

I soggetti aggiudicatori si obbligano a comunicare alla P.F. "Osservatorio regionale dei contratti pubblici" della Regione Marche i dati inerenti i contratti ed i sub contratti a qualsiasi titolo stipulati per l'attuazione dell'intervento di competenza, ivi compresi i dati di cui al precedente Capo III.

Le modalità di comunicazione sono concordate con la predetta P.F. "Osservatorio regionale dei contratti pubblici" della Regione Marche, avuto riguardo alle analoghe modalità stabilite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, e sono basate unicamente su procedure telematiche rese disponibili sul sito web a cura della medesima P.F. "Osservatorio regionale dei contratti pubblici" della Regione Marche.

I soggetti aggiudicatori si obbligano:

- a costituire e detenere una banca dati dei soggetti esecutori da condividere con la Regione Marche e la Prefettura - U.T.G. di Ancona;
- a fornire alla Prefettura - U.T.G. di Ancona i dati relativi ai proprietari delle aree risultanti dai piani particellari di esproprio;
- ad attivare e a far attivare le procedure di verifica di cui all'articolo 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252, per tutti gli affidamenti a terzi anche quando il relativo importo sia inferiore alla soglia di valore fissata dal comma 1, lettera c), dello stesso articolo 10;
- ad assoggettare e a fare assoggettare alla verifica di insussistenza dei divieti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 tutti gli affidamenti concernenti le seguenti tipologie di prestazioni:
 - o Trasporto di materiali a discarica;
 - o Smaltimento rifiuti;
 - o Fornitura e/o trasporto terra;
 - o Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - o Fornitura e/o trasporto di bitume;
 - o Noli a freddo di macchinari;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

c) limiti quantitativi del contributo:

- la misura del contributo sarà definita sulla base della disciplina prevista dagli accordi di cui al punto 11 della DGR 1542/07 che dovrà distinguere dettagliatamente i servizi istituzionalmente a carico del servizio sanitario e i servizi aggiuntivi offerti dal servizio sanitario, indicando i rispettivi costi;

d) durata degli accordi di cui al punto 11 della DGR 1542/07:

- gli accordi di cui al punto 11 della DGR 1542/07 hanno durata pari a quella del presente atto.

Capo III - Regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa

I soggetti aggiudicatori si impegnano ad assicurare ed a far assicurare la repressione di fenomeni elusivi delle disposizioni di legge e contrattuali in materia di regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa.

In particolare, i soggetti aggiudicatori:

1) si impegnano ad attivare una apposita funzione di verifica della regolarità di che trattasi estesa a tutti i soggetti a qualsiasi titolo presenti in cantiere, attraverso l'acquisizione trimestrale della seguente documentazione

1.1) comunicazione del codice fiscale dei soggetti aggiudicatari o esecutori, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti;

1.2) attestazione dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione al personale dei soggetti aggiudicatari o esecutori impiegato nell'ambito del singolo cantiere;

1.3) attestazione dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione al personale dei soggetti aggiudicatari o esecutori impiegato nell'ambito del singolo cantiere, contenente

g. nominativo dei lavoratori impegnati;

h. ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;

i. indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;

1.4) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce un pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC riguardano anche il personale impiegato nell'esecuzione dell'opera rientrante nella comunicazione di cui al punto 1.1).

2) si impegnano, altresì, a garantire l'approntamento e l'aggiornamento di un elenco ai fini di una costante e reale verifica delle condizioni sanzionate dall'art. 36-bis, commi 1 e 5, del d.l. 223/2006 (convertito in legge n. 248/2006) e dall'art. 5 della legge 123/2007.

3) verificano, fermo restando la vigente disciplina legislativa, periodicamente la sussistenza o meno delle predette condizioni e, nell'ipotesi in cui emergano situazioni illegittime, chiedono chiarimenti al soggetto aggiudicatario. Qualora i chiarimenti forniti non risultino accettabili, i soggetti aggiudicatori chiedono al soggetto aggiudicatario l'allontanamento del personale coinvolto;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- j) a concordare con le strutture territoriali dell'ASUR Marche le modalità tecniche per garantire ai lavoratori gli stessi standard di qualità dei residenti per il primo soccorso e l'emergenza sanitaria e quindi definire le eventuali POTES aggiuntive, le elisuperfici, la formazione integrata tra personale del SSR e le squadre di primo soccorso dei lavoratori in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione;
- k) ad attivare le funzioni di prevenzione, controllo, vigilanza, formazione e polizia amministrativa e giudiziaria esercitate dalle competenti strutture del corpo dei Vigili del Fuoco;
- l) a concordare con le strutture regionali e territoriali del SSR e della Protezione Civile le modalità per garantire una efficace risposta integrata alle eventuali situazioni di emergenza determinate dai lavori in corso o da eventi esterni;
- m) a collaborare con le Zone Territoriali dell'ASUR per garantire ai lavoratori e agli eventuali familiari al seguito gli stessi standard di assistenza sanitaria di base e specialistica dei cittadini residenti,
- n) ad aderire a programmi di monitoraggio degli inquinanti ambientali derivanti dalle opere in corso realizzati a cura dell'ARPAM, nonché alla disciplina dello smaltimento dei rifiuti concordata con i competenti enti locali;
- o) a contribuire, per sé e per i propri aventi causa, alla copertura dei maggiori oneri indotti sul Servizio Sanitario Regionale dall'accresciuta domanda di servizi aggiuntivi connessa alla presenza dei cantieri oggetto del presente accordo, secondo la disciplina di dettaglio prevista dagli accordi di cui al punto 11 della DGR 1542/07 e nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) aree di intervento del Servizio Sanitario Nazionale oggetto del contributo:
- primo intervento incentrato nella adeguamento/potenziamento del sistema delle POTES, finalizzato ad assicurare ai lavoratori impegnati nei cantieri interventi analoghi a quelli garantiti alla popolazione residente (intervento qualificato entro 20 minuti dalla chiamata);
 - formazione dei sicuristi per assicurare interventi di emergenza dovuti a eventi infortunistici verificatisi anche all'interno delle gallerie, assicurando, per ogni imbocco, un'adeguata formazione ad almeno 8 lavoratori;
 - prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro per quel che concerne l'informazione, l'assistenza, la formazione e la sorveglianza epidemiologica dei flussi informativi sulle aziende, gli addetti, gli eventi infortunistici e l'insorgenza delle malattie professionali;
 - medicina di base e specialistica sia per la diagnostica in generale che per le esigenze specifiche del controllo sanitario preventivo e periodico dei lavoratori come previsto dalla normativa vigente;
- b) costi compresi nel contributo:
- costi sostenuti per l'erogazione delle prestazioni e dei servizi;
 - spese per le attività di supporto ed amministrative non soggette al regime della compensazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

scrizione dell'accordo stesso.

Gli oneri connessi all'attuazione del presente accordo gravano sui fondi di cui all'articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163/2006.

Le parti si impegnano a valutare la possibilità di utilizzo dello strumento "studi di scopo" per ricercare eventuali ulteriori finanziamenti.

Capo II - Sicurezza e salute dei lavoratori

I soggetti aggiudicatori si impegnano:

- a) a promuovere il coordinamento consultivo nei confronti dei soggetti esecutori, allo scopo di migliorare e omogeneizzare l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza;
- b) a controllare l'applicazione integrale del piano di sicurezza e coordinamento e del piano di operativo di sicurezza da parte dei soggetti esecutori;
- c) a verificare l'attuazione di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali in materia di coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza e di individuazione del rappresentante dei lavoratori di sito produttivo;
- d) ad applicare gli standard e le linee guida in materia di sicurezza emanati dalle Regioni, in attesa di specifici indirizzi della Regione Marche, mediante il loro formale recepimento sia negli atti progettuali predisposti dai soggetti aggiudicatori stessi, sia in quelli di competenza dei soggetti aggiudicatori e dei soggetti esecutori, in forza delle vigenti disposizioni in materia di realizzazione di infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) ad aderire al sistema di audit attuato dalle strutture operative del Servizio Sanitario Regionale (SSR) affiancandosi all'attività di vigilanza, sulla base del modello sperimentale "*Sistema di gestione integrato della prevenzione nelle grandi opere infrastrutturali*" adottato nelle Zone Territoriali 2 e 6 dell'ASUR Marche;
- f) a concordare con le strutture operative dell'ASUR Marche il piano di monitoraggio dei rischi chimici e fisici, valutando l'eventuale possibilità di identificare per l'igiene industriale laboratori accreditati di riferimento condivisi per la parte analitica;
- g) a concordare con le strutture operative dell'ASUR Marche il piano formativo per lavoratori, RLS, preposti operanti nei cantieri;
- h) a favorire il sostegno del ruolo degli organismi paritetici territoriali (CPT) e del comitato paritetico per la sicurezza artigianato Marche (Edilart), aderendo al protocollo di cui al punto 9b della DGR 1542/07;
- i) a garantire e a far garantire i flussi informativi relativi a infortuni, forza lavoro, imprese, a favore dell'osservatorio sanitario regionale per il monitoraggio delle grandi opere previsto al punto 10i della DGR 1542/07, secondo le modalità indicate dall'ASUR Marche, e a favorire la periodica diffusione dei dati stessi; i flussi e la diffusione sono basati unicamente su procedure telematiche rese disponibili sul sito web a cura del predetto osservatorio sanitario regionale per il monitoraggio delle grandi opere previsto al punto 10i della DGR 1542/07;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

non possa essere applicato agli interventi in corso, sia perché i conseguenti oneri economici non troverebbero adeguata ed immediata copertura finanziaria, sia perché l'attuale situazione di crisi impedisce di aggravare ulteriormente il carico economico degli operatori già impegnati nell'esecuzione delle opere imputandogli anche i maggiori oneri di che trattasi; infine, è stata ritenuta praticabile, ai fini della copertura finanziaria degli oneri in questione, l'ipotesi di attingere al fondo di cui all'articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163/2006;

- con nota n. 1808 – 09 in data 20 marzo 2009, il responsabile del procedimento della "Quadrilatero Marche-Umbria" società per azioni, ha confermato quanto approfondito e chiarito nell'incontro svolto in data 28 gennaio 2009 presso la Prefettura di Ancona circa l'impossibilità per la società stessa di potere assumere impegni in autonomia, essendo la società medesima soggetta al controllo e alla direzione dell'ANAS S.p.a., dalla quale essa è tuttora in attesa di ricevere le indispensabili indicazioni. Il responsabile del procedimento conferma, altresì, la piena disponibilità della "Quadrilatero Marche-Umbria" società per azioni a procedere nella condivisione del presente atto non appena ricevuta indicazione in tal senso;

- in data 6 maggio 2009 si è tenuta presso la sede della Regione Marche, sala riunioni del VI piano – Palazzo Raffaello – Ancona, la riunione dell'"Intesa tra la Regione, l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM, l'INPS, l'INAIL, le Casse edili, gli imprenditori, gli artigiani, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali" di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 489 del 10 settembre 2004;

- durante il corso di tale riunione sono emerse richieste di modifiche ed integrazioni al presente atto da parte dell'ANCE Marche, della FILCA – CISL Marche e della FILLEA – CGIL Marche;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Capo I - Disposizioni generali

Ai fini del presente accordo si intendono:

- per soggetti aggiudicatori la "Quadrilatero Marche-Umbria" S.p.A., la "ANAS" S.p.A., la "RFI" S.p.A. e la "Autostrade per l'Italia" S.p.A.;
- per soggetti aggiudicatari, il contraente generale o il concessionario del soggetto aggiudicatore;
- per soggetti esecutori, sia i contraenti dei soggetti aggiudicatari, sia i sub contraenti dei soggetti esecutori;
- per parti i soggetti firmatari del presente accordo.

I soggetti aggiudicatori si impegnano a rendere contrattualmente vincolanti le prescrizioni del presente accordo nei confronti dei soggetti aggiudicatari ed esecutori.

Il presente accordo si applica ai lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, interessanti il territorio della regione Marche, comunque aggiudicati o affidati successivamente alla sotto-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per quanto riguarda, infine, la terza delle fasi in parola, la direttiva ministeriale rileva, in particolare, i rischi di aggiramento delle norme sul subappalto, nonché la delicatezza dell'attività di collaudo in corso d'opera e del servizio di guardiania del cantiere;
- il Prefetto del capoluogo di regione è rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali (art. 10 della Legge 5 giugno 2003 n. 131);

RITENUTO CHE

- il fenomeno degli infortuni sul lavoro, con elevata frequenza di casi mortali e di gravissima invalidità, presenta forti interconnessioni con quello del lavoro irregolare e sommerso;
- entrambi i fenomeni, anche a volere prescindere da ogni indubbia condanna sotto l'aspetto sociale e umano, costituiscono un intollerabile aggravamento dei costi in relazione, sia alla correlata evasione fiscale e contributiva, sia all'inutile corresponsione degli oneri previsti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia alle conseguenze dello specifico evento infortunistico;
- la creazione di nuovi strumenti che si aggiungano e migliorino quelli esistenti in materia di sicurezza sul lavoro negli appalti pubblici e di lotta al lavoro irregolare, favorisce la creazione di un mercato professionalmente più elevato e garante del rispetto dei diritti dei lavoratori;
- la recente giurisprudenza amministrativa ha ammesso che le amministrazioni aggiudicatrici possono far valere nella *lex specialis* ulteriori ipotesi di esclusioni capaci di alterare le condizioni di salute e sicurezza per gli operatori del settore delle costruzioni, purché la loro individuazione non superi il limite della ragionevolezza e della logicità al fine di non aggravare in modo eccessivo il procedimento che deve sempre tendere ad un'ampia partecipazione per la scelta del giusto contraente;
- tale possibilità risulta avvalorata dalla disciplina di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006;
- l'insediamento abitativo, pur temporaneo, di nuclei familiari nel territorio di riferimento può produrre un impatto sulla popolazione residente e sul sistema dei servizi, e che va quindi governato il processo di inclusione sociale;

CONSIDERATO CHE

- in data 28 gennaio 2009 si è tenuta presso la sede della Prefettura di Ancona una riunione cui hanno partecipato rappresentanti delle strutture amministrative della Regione Marche competenti per materia, dell'ASUR Marche, della "Quadrilatero Marche-Umbria" società per azioni, della "ANAS" società per azioni, della "RFI" società per azioni, della "Autostrade per l'Italia" società per azioni e della Prefettura di Ancona;
- la riunione ha avuto come base di riferimento una bozza di accordo predisposto dalle strutture amministrative della Regione Marche competenti per materia, previamente inviato ai partecipanti alla riunione stessa;
- nel corso della riunione sono emerse osservazioni alla bozza di accordo e considerazioni di carattere generale; in particolare, la Prefettura di Ancona ha proposto alcune osservazioni sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica; inoltre, è stato ritenuto che l'accordo in discussione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- erogazione di servizi sanitari di cui al punto precedente, indicando nel bando di gara un'aliquota forfetaria ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento;
- di affidare al Servizio Politiche Sociali l'approfondimento, in accordo con gli enti locali, degli aspetti relativi alla integrazione dei lavoratori impegnati nella realizzazione delle opere e dei loro familiari al seguito, rispetto alle tematiche di competenza;
 - con decreto del Ministro dell'Interno in data 24 giugno 2005 è stata approvata la direttiva contenente linee guida per l'attività di monitoraggio, a fini antimafia, delle infrastrutture ed insediamenti industriali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
 - in data 30 maggio 2008 si è tenuto un incontro tecnico al quale hanno partecipato, tra l'altro, le strutture amministrative della Regione Marche competenti per materia, l'ASUR Marche, la "Quadrilatero Marche-Umbria" società per azioni, la "ANAS" società per azioni, la "RFI" società per azioni, la "Autostrade per l'Italia" società per azioni;
 - nel corso di tale incontro tecnico i convenuti hanno manifestato la loro piena adesione all'iniziativa promossa dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione n. 1542/2007 dando mandato alle strutture regionali di predisporre una bozza degli atti conseguenti;

DATO E PRESO ATTO CHE

- la precitata direttiva ministeriale del 24 giugno 2005 individua le seguenti tre distinte fasi di monitoraggio:
 - la fase precedente all'aggiudicazione, rispetto alla quale sono rilevanti le aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle infrastrutture e insediamenti strategici, indicate negli elaborati progettuali;
 - la fase della individuazione delle società ed imprese interessate, a qualunque titolo, alla realizzazione della grande opera (contraente generale o concessionario, soggetti affidatari e sub-affidatari), ivi compresi i loro assetti societari e l'evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione dell'opera;
 - la fase di realizzazione volta ad acquisire dati e informazioni sulle imprese, sulle maestranze e sui mezzi impiegati, secondo le metodologie ispettive e di controllo oggetto delle disposizioni emanate dalla Direzione Investigativa Antimafia con circolare del 18 novembre 2003, a firma del Capo della Polizia;
- secondo la direttiva ministeriale in parola, nella prima delle suddette fasi appare decisivo fare affidamento su un quadro informativo che, fin dall'inizio, serva a indirizzare il percorso delle verifiche affidate ai Gruppi Interforze, costituiti, presso ogni Prefettura- U.T.G., in attuazione del d.m. 14 marzo 2003. Una necessità primaria è quella di disporre, con congruo anticipo rispetto ai tempi di inizio dei lavori, degli elementi geo-referenziali dell'opera e dei suoi caratteri morfologici rispetto al territorio, così come essi emergono dagli elaborati di progetto. Ai fini di tale acquisizione vanno considerate, quali fonti informative, anche i soggetti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatari;
- per quanto concerne la seconda delle predette fasi, la direttiva ministeriale rileva la opportunità di protocolli di intesa che garantiscano, tra l'altro, la formazione di una banca dati delle imprese esecutrici;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di sottoscrivere un apposito accordo con i singoli soggetti aggiudicatori dei lavori per la disciplina delle predette attività, i cui contenuti saranno definiti anche sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del decreto del Ministero dell'Interno in data 14 marzo 2003;
- che i predetti accordi prevedano specifici protocolli di legalità che comportino anche clausole specifiche di impegno, da parte del soggetto aggiudicatario, a denunciare eventuali comportamenti che possano compromettere la salute e la sicurezza nella realizzazione dei lavori di che trattasi;
- che gli accordi e i protocolli di legalità contengano l'espressa clausola che rende le relative prescrizioni vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per i soggetti aggiudicatari, con obbligo per questi ultimi di trasferirle, nei limiti delle specifiche competenze e responsabilità, a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori;
- che gli accordi prevedano le modalità di costituzione di un coordinamento formalizzato degli RLS ed RLST delle aziende operanti nei cantieri di ogni opera infrastrutturale e le modalità per garantire a tali soggetti lo svolgimento efficace del loro ruolo;
- che gli accordi disciplinino gli oneri di comunicazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- che gli accordi e i protocolli di legalità siano sottoposti all'esame preventivo dell'"Intesa tra la Regione, l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM, l'INPS, l'INAIL, le Casse edili, gli imprenditori, gli artigiani, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali" di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 489 del 10 settembre 2004, delegando la P.F. "Osservatorio regionale dei contratti pubblici" alla predisposizione degli stessi;
- di affidare al Servizio Salute - PF Sanità Pubblica la predisposizione e il monitoraggio di specifici programmi di prevenzione e di vigilanza (come previsto dal punto 9 della DGR 1542/07) e in particolare la predisposizione del monitoraggio dei seguenti programmi di azione o erogazione di servizi sanitari, attraverso le strutture dell'ASUR, relativi a:
 1. informazione ed assistenza ai soggetti della sicurezza aziendale interessati alla costruzione delle opere;
 2. supporto alla formazione, con particolare riferimento ai lavoratori ed ai loro RR.LL.SS.;
 3. confronto periodico tra le strutture territoriali del SSR, le parti sociali, e gli RLS-RLST al fine della informazione sull'andamento dei programmi di prevenzione e vigilanza svolti;
 4. sorveglianza epidemiologica degli infortuni e delle malattie professionali;
 5. assistenza sanitaria di base, attività sanitaria specialistica e diagnostica a favore degli addetti residenti e non residenti e degli eventuali familiari al seguito;
 6. integrazione della gestione dell'emergenza sanitaria pubblica con quella finalizzata agli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro per la organizzazione e gestione del primo soccorso nei luoghi di lavoro;
- di dare mandato all'ASUR di stipulare specifici accordi con i soggetti aggiudicatori, affinché concorrano alla copertura dei costi conseguenti la realizzazione dei programmi di azione o



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

ACCORDO FRA LA REGIONE MARCHE, LA PREFETTURA - U.T.G. DI ANCONA, LA SOCIETA' "QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA", LA SOCIETA' "ANAS", LA SOCIETA' "RFI" E LA SOCIETA' "AUTOSTRADIE PER L'ITALIA" PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA E PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI LAVORATORI NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI CUI ALLA PARTE II, TITOLO III, CAPO IV, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE, INTERESSANTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE

La REGIONE MARCHE, con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano, 9, codice fiscale n° 80008630420, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Dott. Gian Mario Spacca, nato a Fabriano (AN) il 16/02/1953, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera della Giunta Regionale n. del

La Prefettura - U.T.G. di Ancona, ...;

La "Quadrilatero Marche-Umbria" società per azioni ...;

La "ANAS" società per azioni ...;

La "RFI" società per azioni ...;

La "Autostrade per l'Italia" società per azioni ...;

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale delle Marche con deliberazione n. 1542 del 18 dicembre 2007 ha, tra l'altro, stabilito:
 - di approvare gli indirizzi per l'implementazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza nella realizzazione dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, interessanti il territorio della Regione Marche, individuati dalla P.F. "Osservatorio regionale dei contratti pubblici", sulla base dei dati pervenuti ai sensi dell'articolo 193 del medesimo decreto legislativo 163/2006;
 - di applicare tali indirizzi alle opere attualmente in fase di avvio:
 - o a) realizzazione della terza corsia dell'autostrada A14 nel tratto compreso tra Gabicce e Pedaso;
 - o b) opere viarie comprese nel cosiddetto "Quadrilatero Marche-Umbria";



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Giuliano Tagliavento
Dirigente della P.F. Sanità Pubblica

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente del Servizio Salute
Dott. Carmine Ruta

La presente deliberazione si compone di n. 23 pagine, di cui n. 17 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bruno Brandoni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ne, è stata ritenuta praticabile, ai fini della copertura finanziaria degli oneri in questione, l'ipotesi di attingere al fondo di cui all'articolo 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163/2006;

- con nota n. 1808 – 09 in data 20 marzo 2009, il responsabile del procedimento della “Quadrilatero Marche-Umbria” società per azioni, ha confermato quanto approfondito e chiarito nell'incontro svolto in data 28 gennaio 2009 presso la Prefettura di Ancona circa l'impossibilità per la società stessa di potere assumere impegni in autonomia, essendo la società medesima soggetta al controllo e alla direzione dell'ANAS S.p.a., dalla quale essa è tuttora in attesa di ricevere le indispensabili indicazioni. Il responsabile del procedimento conferma, altresì, la piena disponibilità della “Quadrilatero Marche-Umbria” società per azioni a procedere nella condizione del presente atto non appena ricevuta indicazione in tal senso;
- in data 6 maggio 2009 si è tenuta presso la sede della Regione Marche, sala riunioni del VI piano – Palazzo Raffaello – Ancona, la riunione dell'“Intesa tra la Regione, l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM, l'INPS, l'INAIL, le Casse edili, gli imprenditori, gli artigiani, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali” di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 489 del 10 settembre 2004;
- durante il corso di tale riunione sono emerse richieste di modifiche ed integrazioni al presente atto da parte dell'ANCE Marche, della FILCA – CISL Marche e della FILLEA – CGIL Marche.

Con protocollo 315353 dell'8 giugno 2009, il Dirigente della P.F. Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ha trasmesso gli schemi di accordo e di protocollo in parola adeguati agli esiti dell'incontro sopra menzionato, nel quale sono riportati in modo analitico i proponenti gli emendamenti e l'accoglimento o meno dei medesimi.

Evidenziando che la realizzazione delle opere è ormai in corso, si propone pertanto:

- di approvare lo schema di accordo fra la Regione Marche, la Prefettura - U.T.G. di Ancona, la Società “Quadrilatero Marche-Umbria”, la Società “ANAS”, la società “RFI” e la società “Autostrade per l'Italia” per la tutela della salute e della sicurezza e per l'integrazione sociale dei lavoratori nella realizzazione dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, interessanti il territorio della Regione Marche, riportato nell'allegato A e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare lo schema di protocollo di legalità per la disciplina delle procedure contrattuali poste in essere nella realizzazione dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, interessanti il territorio della Regione Marche, riportato nell'allegato B e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di autorizzare il Presidente della Regione, o persona da lui delegata, alla sottoscrizione di detti schemi, apportando agli stessi le integrazioni e le minime modifiche eventualmente necessarie;
- di adottare il presente atto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- favorire la trasparenza del mercato del lavoro e la conoscenza del fenomeno infortunistico correlato, mediante l'istituzione di un osservatorio a ciò dedicato, al fine di promuovere conseguenti azioni di prevenzione;
- informare puntualmente le parti sociali sulla progettazione strategica, anche attraverso il coinvolgimento operativo degli organismi paritetici;
- assicurare al personale coinvolto nella realizzazione delle opere ed eventualmente ai familiari a seguito, standard residenziali e assistenziali analoghi a quelli dei cittadini residenti nelle Marche;
- garantire ai lavoratori l'assistenza sanitaria, anche a supporto della sorveglianza sanitaria attuata dal medico competente, mediante le strutture delle Zone Territoriali dell'ASUR;
- verificare, attraverso gli organi di vigilanza, il rispetto delle condizioni di sicurezza e salute nei cantieri e l'impiego di lavoro regolare, assumendo specifici progetti di vigilanza coordinata e programmata, sulla base della tipologia delle opere, della previsione dei lavori e delle specificità degli approntamenti di sicurezza adottati.

Per i motivi sopraesposti è stata approvata la delibera di giunta n. 1542 in data 18 dicembre 2007 avente per oggetto "Indirizzi per l'implementazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza nella realizzazione dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", interessanti il territorio della Regione Marche".

Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai punti da 3 a 8 di detta delibera, la P.F. "Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici" alla quale è stato demandato il compito di predisporre la bozza degli accordi e protocolli ivi previsti, ha organizzato incontri propedeutici alla formulazione di detti atti con la partecipazione dei soggetti interessati. In particolare in data 30 maggio 2008 si è svolta la prima riunione presso il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e di protezione civile della Regione Marche.

In data 28 gennaio 2009 si è tenuta presso la sede della Prefettura di Ancona una riunione cui hanno partecipato rappresentanti delle strutture amministrative della Regione Marche competenti per materia, dell'ASUR Marche, della "Quadrilatero Marche-Umbria" società per azioni, della "ANAS" società per azioni, della "RFI" società per azioni, della "Autostrade per l'Italia" società per azioni e della Prefettura di Ancona;

- la riunione ha avuto come base di riferimento una bozza di accordo predisposto dalle strutture amministrative della Regione Marche competenti per materia, previamente inviato ai partecipanti alla riunione stessa;
- nel corso della riunione sono emerse osservazioni alla bozza di accordo e considerazioni di carattere generale; in particolare, la Prefettura di Ancona ha proposto alcune osservazioni sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica; inoltre, è stato ritenuto che l'accordo in discussione non possa essere applicato agli interventi in corso, sia perché i conseguenti oneri economici non troverebbero adeguata ed immediata copertura finanziaria, sia perché l'attuale situazione di crisi impedisce di aggravare ulteriormente il carico economico degli operatori già impegnati nell'esecuzione delle opere imputandogli anche i maggiori oneri di che trattasi; infi-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 prevede che le Regioni svolgano:

- ai sensi dell'art. 10, attività di informazione e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- ai sensi dell'art. 7, attività di coordinamento delle pubbliche amministrazioni competenti in materia.

Sempre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, individua le attività delle costruzioni edili o di genio civile, tra quelle comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalle Aziende Sanitarie Locali e può essere esercitata anche dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, previa informazione ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti per territorio e secondo programmi concordati periodicamente.

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" pubblicato nella G. U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O. ha disciplinato i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. In particolare la parte II, titolo III, capo IV disciplina i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

Il territorio regionale risulta interessato dalla realizzazione di diversi grandi progetti infrastrutturali e opere pubbliche, tra cui il quadrilatero e la terza corsia dell'autostrada A14, che comportano la necessità di predisporre azioni coordinate delle pubbliche amministrazioni per la vigilanza ed il controllo del rispetto della normativa di igiene e sicurezza del lavoro, per la regolarità dei rapporti di lavoro e degli appalti, ma anche per la informazione e l'assistenza.

L'apertura contemporanea di numerosi cantieri con il coinvolgimento di imprese provenienti anche da altre regioni o nazioni può determinare un incremento di accadimenti infortunistici, aggravato spesso anche dalla necessità di realizzazione delle opere stesse in tempi stretti.

Pertanto si ritiene necessario:

- promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza durante la realizzazione delle grandi opere;
- favorire la consapevolezza del ruolo dei committenti per promuovere la sicurezza e la salute dei lavoratori e il lavoro regolare;
- promuovere azioni mirate e specifiche atte a garantire l'informazione, la formazione e l'assistenza a tutto il sistema produttivo coinvolto nella realizzazione dell'opera;
- incrementare la consapevolezza del ruolo dei coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione e delle imprese nella progettazione e nella gestione della sicurezza, mediante una coerente azione di assistenza continua da parte della rete delle Pubbliche Amministrazioni;
- favorire lo sviluppo di un rapporto costruttivo e partecipativo con i lavoratori ed i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) coinvolti nella realizzazione delle opere, mediante la promozione di un'attività di informazione e formazione continue in collaborazione con gli enti paritetici costituiti dalla contrattazione collettiva;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo per la tutela della salute e sicurezza e per l'integrazione sociale dei lavoratori nella realizzazione delle infrastrutture strategiche e dello schema di protocollo di legalità per la disciplina delle relative procedure contrattuali

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Sanità Pubblica del Servizio Salute dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Salute che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, e l'attestazione che dalla presente non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare lo schema di accordo fra la Regione Marche, la Prefettura - U.T.G. di Ancona, la Società "Quadrilatero Marche-Umbria", la Società "ANAS", la società "RFI" e la società "Autostrade per l'Italia" per la tutela della salute e della sicurezza e per l'integrazione sociale dei lavoratori nella realizzazione dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, interessanti il territorio della Regione Marche, riportato nell'allegato A e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare lo schema di protocollo di legalità per la disciplina delle procedure contrattuali poste in essere nella realizzazione dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, interessanti il territorio della Regione Marche, riportato nell'allegato B e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di autorizzare il Presidente della Regione, o persona da lui delegata, alla sottoscrizione di detti schemi, apportando agli stessi le integrazioni e le minime modifiche eventualmente necessarie.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 228 LEGISLATURA N. VIII

delibera

1076

DE/ME/S04 Oggetto: Approvazione dello schema di accordo per la tutela
 0 NC della salute e sicurezza e per l'integrazione sociale
 Prot. Segr. dei lavoratori nella realizzazione delle
 1199 infrastrutture strategiche e dello schema di
 protocollo di legalità per la disciplina delle
 relative procedure contrattuali.

L'anno duemilanove addì 29 del mese di giugno in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Petrini Paolo | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Badiali Fabio | Assessore |
| - Benatti Stefania | Assessore |
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
| - Donati Sandro | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Rocchi Lidio | Assessore |
| - Solazzi Vittoriano | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - Marcolini Pietro | Assessore |
|--------------------|-----------|

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Mezzolani Almerino.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

II _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO